



Il Pubblico Tutore dei Minori

Relazione attività 2001



Il Pubblico Tutore dei Minori Lucio Strumendo

Relazione al Consiglio Regionale sull'attività prestata per il 2001 (legge regionale 9 agosto 1988 n. 42, articolo 8 comma 2)

Venezia, 31 dicembre 2001

INDICE

1.	INTRODUZIONE
2.	LA LEGISLAZIONE SULLA TUTELA MINORILE – CENNI COMPARATIVI
3.	LA CONDIZIONE DELL'INFANZIA IN ITALIA E NEL VENETO – CENNI
4.	LE POLITICHE E LE AZIONI PER LA PROMOZIONE E LA TUTELA
	DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA NEL VENETO – CENNI
5.	LE AUTORITA' INDIPENDENTI DI GARANZIA ED IL PUBBLICO TUTORE
	DEI MINORI – INNOVAZIONI E CARATTERISTICHE
6.	IL PUBBLICO TUTORE DEI MINORI – FUNZIONI E LIMITI – UN PRIMATO
	ED UN IMPEGNO DEL VENETO
7.	L'ATTIVITA' SVOLTA ED I PROGETTI PREDISPOSTI
	7.1 Progetto Tutori
	7.2 Vigilanza sull'assistenza prestata ai minori accolti in strutture tutelari o in ambiti extra familiari
	7.3 Progetto: informazione e sensibilizzazione per una cultura dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza
8.	ORGANIZZAZIONE DELL'UFFICIO. SITUAZIONE E FABBISOGNO
9.	CONCLUSIONI
) .	CONCLUSION
ΑL	LEGATI
1	DOCUMENTO "LINEE GUIDA" DEL 1998.
2	RELAZIONE AL CONVEGNO REGIONALE "NELLA FAMIGLIA E NEI
	SERVIZI" SARMEOLA 15 GIUGNO 2001
3	DEPLIANTS INFORMATIVI
4	TABELLA SINOTTICA: I MODELLI DI OMBUDSPERSON PER L'INFANZIA
-	NELL'UE
5	PROGETTO DI LEGGE N. 191 "NORME PER LA DIFESA CIVICA E LA
5	
	TUTELA PUBBLICA DEI MINORI"
6	PROGETTO DI LEGGE DI MODIFICA DELLA L.R. 3/02/96 N. 5 E DI
	INTERPRETAZIONE DELL'ART. 6 DELLA L. 328/2000.

1. INTRODUZIONE

E' questa la prima relazione che presento al Consiglio Regionale in ottemperanza all'art. 8 comma 2 della L.R. 9 agosto 1988 n. 42 e a seguito della nomina, avvenuta con voto del Consiglio Regionale il 1/03/2001.

Essa risente perciò di alcune circostanze di condizionamento. Infatti riguarda un periodo delimitato dell'anno (9 mesi); sconta il debito dell'apprendimento, del rodaggio; è caratterizzata soprattutto dalle incombenze e dalle scelte connesse con l'attivazione ex-novo e con la rifondazione di un Ufficio e di una struttura, che abbisognano della definizione operativa di una strategia, della affermazione di una identità visibile sul piano istituzionale e della predisposizione di una organizzazione di mezzi operativi e di risorse umane e professionali coerente ed adeguata.

Il mandato antecedente – il primo dopo l'approvazione della L.R. 42/88 – non aveva avuto le condizioni adeguate per far esprimere all'Ufficio quei requisiti di strategia, di identità e di organizzazione che la Legge regionale consente. Nello specifico il dott. Giuseppe Toti, primo Tutore Pubblico dei Minori nel Veneto, dopo le azioni di primo impianto e l'avvio di alcune apprezzate iniziative (in particolare la promozione ed il coordinamento delle "Linee Guida per la tutela dei minori nelle situazioni di pregiudizio" [Allegato 1]), ha lasciato anzitempo l'incarico dell'Ufficio (1/12/1998); che - perciò – è rimasto fino al marzo 2001 privo di titolare, di iniziativa, di rappresentanza e di organizzazione.

Si tratta quindi di una Relazione che svolge una prima ricognizione dei problemi, delle opportunità, degli obbiettivi e delle risorse che stanno in campo; che descrive le prime iniziative avviate; che traccia le linee di una plausibile legittima ed opportuna progettualità per gli anni venturi.

Tuttavia merita sia fatto subito un cenno alla scelta originaria che il Consiglio Regionale del Veneto ha prodotto nel 1988 con l'approvazione di alcune significative ed antesignane leggi di riforma, ispirate ai principi costituzionali e statutari di dignità della persona, di libertà, di democrazia e di giustizia, a cui il legislatore regionale ha inteso conferire requisiti di concretezza, di effettività e di garanzia.

Mi riferisco alla L.R. 28/88 (Istituzione del Difensore Civico) alla L.R. 29/88 (Misure a favore dei giovani) e, infine, alla L.R. 42/88. Con esse la Regione del Veneto da un lato si è posta in sintonia con gli indirizzi più illuminati ed attuali presenti nella legislazione dei

paesi europei e della stessa Unione Europea; dall'altro ha attestato un primato – senza dubbio a proposito delle forme di tutela dell'infanzia – nei confronti delle altre Regioni e a livello nazionale, ove sono persistenti il silenzio e l'inerzia della legislazione e della cultura giuridica su questi orientamenti.

2. LA LEGISLAZIONE SULLA TUTELA MINORILE – CENNI COMPARATIVI

L'avvio di una fase decisamente nuova nell'impostazione delle politiche per l'infanzia è dato dall'approvazione da parte dell'Assemblea Generale dell'ONU della Convenzione Internazionale per i diritti del fanciullo (New York 1989) e dall'atto di recepimento e di ratifica del Trattato con la Legge 156 del 1991.

Inizia da allora anche nel nostro Paese una lunga stagione di elaborazioni culturali, programmatiche e soprattutto legislative, che innovano - assieme alla definizione di un più equo e solidale Welfare - l'intero ordito delle azioni di promozione, di prevenzione, di cura e di tutela dell'infanzia e dell'adolescenza.

Il sistema dei valori e dei principi, a cui si ispirano da allora la legislazione e le azioni di Governo delle Regioni e degli Enti Locali, sono quelli contenuti nella Convenzione di New York - in rapida successione temporale fatti propri, specificati ed approfonditi anche da Atti e Risoluzioni del Consiglio d'Europa e dell'Unione Europea - che hanno come presupposto il riconoscimento dei diritti del fanciullo e come pre-requisito l'assunto che egli è una persona ed un cittadino in formazione, titolare – anche se di minore età – di diritti inerenti la sua dignità personale e verso cui pertanto vanno predisposte politiche adeguate e azioni coerenti per il soddisfacimento dei suoi diritti; e nei riguardi del cui "interesse superiore, ogni decisione di competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale deve essere una considerazione preminente" (art. 3 legge 156/91).

E' una nuova cultura che, riflettendo il cambiamento in atto nella società e nel costume, innova profondamente la legislazione sia dal punto di vista istituzionale che da quello delle politiche di Welfare, ed innova i metodi e gli strumenti individuati per raggiungere gli obiettivi.

A mero titolo di promemoria indico alcuni criteri e leggi che caratterizzano questo cambiamento.

a) <u>cambiamenti</u> ed innovazioni nel sistema e nell'architettura istituzionale: con le Leggi 142/90, 81/93, 241/90, 59/97 ed infine con la Legge costituzionale 3/91 si affermano progressivamente nelle strategie di ordinamento dello Stato i principi della sussidiarietà (sia orizzontale che verticale), del federalismo e della progressiva valorizzazione dell'autonomia e del ruolo degli Enti Locali e della Regione. E' un processo costituzionale e legislativo

- ancora in corso e che troverà sicuramente un suo nuovo momento di valorizzazione e di verifica nella approvazione del nuovo Statuto regionale.
- b) cambiamenti nel sistema di Welfare e dell'assetto economico e sociale: con la Legge 833/78 di Istituzione del servizio sanitario nazionale; con il decreto legislativo 286/98 Testo unico sull'immigrazione e sulla condizione dello straniero -; con la legge 328/2000 Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi ai servizi sociali ; con la legge 285/97 Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza -; con queste ed altre leggi si è provveduto ad innovare in materia fiscale, della politica della casa, della scuola, del lavoro, del sostegno ai redditi della famiglia. Ma si sono introdotti altresì cambiamenti significativi sia nei metodi dell'azione di Governo, sia nella utilizzazione degli strumenti di conoscenza e di azione amministrativa.

Per quanto riguarda i <u>metodi</u>, è stata inaugurata una politica non più solo attenta alle emergenze e alle politiche riparative ma mirata soprattutto alla prevenzione ed alla promozione secondo criteri di conoscenza dei fatti sociali, di programmazione, di progettualità e di verifica dell'impatto amministrativo delle leggi; per quanto riguarda gli <u>strumenti</u> si è fatto ricorso sempre di più all'utilizzo di indagini conoscitive, alla valorizzazione della formazione professionale e delle responsabilità, al lavoro di integrazione fra equipes attorno ad obiettivi unitari.

L'adozione di questo tipo di parametri e requisiti nella legislazione ha avuto un particolare riscontro positivo nella legislazione per i minori e la famiglia che ha goduto di una attenzione particolare nel corso della XIII legislatura, da qualcuno definita "la legislatura dei diritti dei bambini".

Voglio fare un cenno sintetico ad alcune delle più importanti leggi in proposito:

oltre alla citata legge 176/91 (Ratifica della convenzione sui diritti del fanciullo. New York 1989), abbiamo:

- la legge 285 del 1997, già citata, e che fornisce elementi di programmazione e di finanziamento per promuovere diritti ed opportunità per l'infanzia e l'adolescenza;
- la legge 451/97, che istituisce la Commissione Parlamentare per l'Infanzia, l'Osservatorio Nazionale nonché il Centro nazionale di documentazione. Con tale legge, che contempla anche l'obbligo di presentazione da parte del Governo di un Piano di azione biennale,

si introducono i criteri della prevenzione, della promozione e della programmazione al fine di evitare interventi episodici e solo riparatori e si fissano i criteri della progettualità territoriale, della valorizzazione del lavoro integrato fra amministrazioni servizi e professioni;

- la legge 104/92 e 162/98 che puntano l'attenzione sulle situazioni di svantaggio: disabili e diversamente abili;
- il decreto legislativo 286/98, già citato e che all'articolo 31 disciplina i diritti dei minori stranieri e dei minori stranieri non accompagnati;
- la legge 268/98 contro lo sfruttamento e la prostituzione minorile e la legge 154/2001 contro la violenza nelle relazioni familiari;
- la legge 476/98 che ratifica e dà esecuzione alla Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale (AJA 1993).

Ma a tale riguardo forse la legge più significativa è la legge 149/2001, legge che modifica ed integra la legge 184/1983 e che disciplina l'adozione e l'affidamento dei minori.

Si tratta di una legge di riforma molto importante, con cui a proposito dell'adozione si superano i criteri del "fai da te" e si introducono criteri nuovi di garanzia e di controllo; ma soprattutto si pone in capo alla tutela del minore il suo diritto alla famiglia: alla famiglia originaria in primo luogo, verso il recupero della cui funzione genitoriale vanno esercitati tutti gli interventi di sostegno possibile; e poi via via alla "genitorialità" sociale, che passa attraverso l'utilizzo della famiglia affidataria, della comunità familiare e, infine, delle istituzioni educative (che comunque dovranno concludere la loro funzione entro il 2006).

3. LA CONDIZIONE DELL'INFANZIA IN ITALIA E NEL VENETO - CENNI

Una così intensa e caratterizzata legislazione sul Welfare, sulla famiglia e sulla tutela dei bambini e degli adolescenti se da un lato può essere stata sollecitata dagli inviti, dalle raccomandazioni o dalle spinte emulative degli organismi sovranazionali; dall'altro non avrebbe potuto compiersi e dipanarsi se non ci fosse stato anche un processo di cambiamento rilevante nel costume, nell'organizzazione dei rapporti sociali, nel tenore di vita, nei meccanismi culturali e di formazione della pubblica opinione del nostro paese.

Tale cambiamento ha caratterizzato ed investito naturalmente anche la <u>famiglia</u>, nella sua composizione, nel suo funzionamento, nelle regole di trasmissione del sistema dei valori fra i suoi componenti.

E, poiché la famiglia – che nella Costituzione, articoli 29 e 30, occupa un ruolo privilegiato, essendo riconosciuto come l'unico soggetto collettivo titolare di diritto – è, assieme alla scuola (2) ed ai sistemi di informazione di massa (3) (TV, giornali , internet), il luogo fondamentale ed irripetibile per la crescita armonica e per l'educazione dei figli, può risultare utile richiamare alcuni sintetici dati, rappresentativi delle trasformazioni e delle performance che essa ha vissuto nel corso degli ultimi anni in Italia e nel Veneto.

1 - La famiglia. Al proposito mi avvalgo – in attesa dei più aggiornati dati statistici che potranno derivare dalla elaborazione del Censimento Nazionale in corso di svolgimento – dei Rapporti predisposti anche per l'anno 2000 rispettivamente per il livello nazionale dalla "Relazione 2000 sulla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza in Italia, presentata dal Dipartimento per gli Affari Sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri (a cura dell'Osservatorio Nazionale per l'Infanzia – Centro Nazionale di Documentazione e analisi di Firenze); e per il livello regionale dal "Rapporto sulla Veneto. minorile" della Regione situazione ad dell'Assessore alle Politiche Sociali. Antonio De Poli e fondato sulle analisi e sulle conoscenze raccolte sistematicamente dall'Osservatorio Regionale per l'Infanzia e l'Adolescenza.

Qui voglio riportare solo alcuni dati che possono essere utili per cogliere con immediatezza la portata dei cambiamenti in atto:

- il primo dato che emerge è il progressivo invecchiamento dell'Italia e la "rarefazione" dei bambini: per ciascuna donna vi sono 1,2


bambini; la così detta "soglia di sostituzione" registra uno degli indici più bassi del mondo. Un secondo dato significativo è rappresentato da questi numeri: ogni 100 minori (0-14 anni) ci sono 122 anziani (oltre i 65 anni).

- il secondo dato che si può mettere in evidenza è il cambiamento della famiglia; pochi dati a tale proposito: nel 2000 le coppie senza figli sono 4,5 milioni (nel 1991 erano 3,7 milioni);
 - Ogni 100matrimoni ci sono 12,2 separazioni o divorzi.
 - L'età media in cui la donna partorisce per la prima volta sono i 30 anni.
- infine un ultima annotazione sui minori "fuori dalla famiglia": nel 1999 sono avvenute in Italia 3000 adozioni e 10.200 affidi; i bambini ospiti in Istituti educativi sono nel 1999 15.000 (nel 1980 erano ben 200.000).

Questi sintetici numeri riferiti alla realtà nazionale - e che testimoniano di una società che ha meno bambini, con una famiglia che invecchia e che ha una composizione familiare più piccola ed instabile - hanno la propria conferma e proiezione anche nel Veneto ove:

- il numero medio dei componenti la famiglia è pari a 2.7;
- le coppie con figli sono pari al 62,1%;
- l'età media alla nascita del primo figlio è di 30,6 anni;
- le separazioni sono pari a 24,4 ogni 100 matrimoni ed i divorzi di 13,5 ogni 100 matrimoni.
- Per quanto riguarda la situazione dei minori "fuori dalla famiglia" a cui sono interessati 1.297 minori, ospitati in 143 strutture tutelari (55 Comunità alloggio, 62 gruppi famiglie, 12 Istituti educativi) i dati sono rappresentati dalla seguente scheda grafica elaborata dalla Direzione Regionale per i Servizi Sociali.

Schema:



Vale la pena fare un breve cenno anche ad altre 2 agenzie influenti nella formazione e nell'educazione dei minori.

<u>2 - La Scuola.</u> Su di essa si sono riposte rilevanti aspettative per la formazione culturale, educativa, civica. Ebbene: indubbiamente i dati statistici a tale proposito da un lato forniscono motivi di soddisfazione (c'è una crescita della scolarizzazione, il 95% dei ragazzi consegue la scuola dell'obbligo, di questi il 90% si iscrive alle scuole medie superiori; ma dall'altro inducono a preoccupazione (infatti solo il 72% di essi conclude il corso di studi medio-superiori e solo l'11,7% di quanti si iscrivono concludono l'Università con la Laurea).

Insomma le nuove riforme dell'ordinamento scolastico ed universitario, fondate sull'autonomia degli istituti e sulla promozione del Piano dell'offerta formativa (POF) dovranno vincere la battaglia contro la dispersione scolastica e l'abbandono.

<u>3 - Mass-Media.</u> Un ultimo cenno merita il terzo contesto, sempre più importate ed influente sul processo educativo del bambino e dell'adolescente: ed è quello del tempo dedicato e l'influenza esercitata dai <u>mass-media</u> (TV, internet, gioco, tempo libero, tempo libero organizzato) sulla formazione dei minori. E' un tema su cui si sono sviluppate anche recentemente riflessioni che coinvolgono gli ordini professionali, la deontologia della professione giornalistica e su cui si sono elevati allarmi e preoccupazioni, poiché sembra di avvertire il pericolo che si determini nei minori e negli adolescenti un fenomeno di "atrofizzazione del capire", attraverso il modificarsi del sistema di apprendimento, che certamente offre nuove e più ampie opportunità ma comporta anche rischi per il processo di formazione dell'autonomia della persona.

Ciò che in sostanza emerge è l'opportunità di tenere un profilo di sobrietà e di equilibrio nel trattare il tema dei minori e delle loro relazioni con la società contemporanea; evitando i toni eclatanti e apocalittici della drammatizzazione e della spettacolarizzazione, a cui siamo sollecitati periodicamente da specifici episodi di cronaca; per portare all'inverso l'attenzione sull'idea secondo cui l'infanzia non è soltanto un problema a cui guardare con apprensione e con atteggiamento riparatore, ma anche una "normalità" ed una risorsa per cui produrre promozione, benessere e protezione.

In questa direzione del resto hanno puntato – come ho ricordato nelle pagine precedenti – la legislazione, le azioni del Governo centrale delle Amministrazioni regionali e locali, l'opera delle agenzie educative e culturali del nostro Paese e della nostra Regione nel corso degli ultimi anni, in cui per il vero si è sviluppata una mobilitazione diffusa e significativa per riconoscere, tutelare, promuovere e sviluppare i diritti delle nuove generazioni.

Certo rimangono aperte ed ancora problematiche importanti aree, meritevoli di intervento e di tutela; e nuovi bisogni ed esigenze si fanno avanti in concomitanza con l'avanzare della globalizzazione (vedi l'immigrazione), dell'informazione diffusa e pervasiva (Tv, internet) e della frammentazione delle relazioni; che, se da un lato offrono ai bambini e agli adolescenti nuove opportunità, prospettive e risorse, dall'altro li espongono a rischi e occasioni di vulnerabilità.

Fra queste – vecchie e nuove – dimensioni critiche dell'universo infantile, credo che l'attenzione e l'azione delle pubbliche istituzioni per la promozione e la tutela (anche del Pubblico Tutore) debbano essere poste in particolare sui seguenti ambiti:

- la condizione dei bambini istituzionalizzati;
- la condizione dei bambini maltrattati o trascurati o problematizzati, anche perché vittime delle famiglie che si dividono;
- lo stato dei minori stranieri, soprattutto quelli "nor accompagnati", e che vivono legittimamente clandestinamente tra noi;
- la situazione dei bambini disabili che trovano notevoli difficoltà nella loro integrazione scolastica, sociale e relazionale.

E' con peculiare riferimento a questi mondi – ove la sofferenza è aggravata talvolta anche dall'afasia e dalla incapacità di produrre domanda e di esprimere rivendicazione di ascolto e di diritti – che si legittima e si motiva l'opportunità dell'istituzione di particolari forme e organismi di protezione e di tutela per l'infanzia e l'adolescenza, quale il Pubblico Tutore dei Minori.

E' un'opportunità a cui, nonostante le ripetute sollecitazioni provenute dalle sedi più autorevoli delle istituzioni sovranazionali (ONU, Consiglio d'Europa, Parlamento Europeo) e dai Centri di ricerca nazionali, non è stata data ancora una risposta dal legislatore a livello nazionale; ma a cui è stata, all'inverso, fornita una soluzione convincente e coerente a livello regionale dal Consiglio Regionale del Veneto con la L.R. 42/88 (istituzione dell'Ufficio del Pubblico Tutore dei Minori).

4. LE POLITICHE E LE AZIONI PER LA PROMOZIONE E LA TUTELA DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA NEL VENETO – CENNI.

Non vi è dubbio: con l'istituzione nel 1998 dell'Ufficio Regionale di pubblica tutela per i minori la Regione Veneto – contestualmente con l'istituzione del Difensore Civico regionale, L.R. 28/88 – ha segnato un primato cronologico e qualitativo a livello nazionale e nel panorama comparativo con le altre regioni italiane: un primato che testimonia la sensibilità e l'attenzione anticipatrice della Regione per i diritti umani e per la loro effettività e garanzia.

E' una sensibilità che si inquadra in un contesto più ampio e comprensivo, di progressiva evoluzione della cultura e della prassi amministrativa nella società veneta e nelle sue istituzioni regionali e locali; e che ha i suoi riscontri puntuali: nella eccellenza della organizzazione dei presidi sanitari ed ospedalieri regionali; nella ricchezza, diffusione e rilevanza del volontariato e delle diverse articolazioni della solidarietà sociale, nella consistenza e coerenza sistemica delle politiche sociali regionali rivolte in particolare verso la famiglia, l'infanzia e l'adolescenza ed incardinate – secondo il principio di sussidiarietà e di riconoscimento delle autonomie civili ed amministrative ruolo la responsabilizzazione sul e dell'associazionismo solidale che degli enti locali territoriali.

Non è qui il luogo per una valutazione analitica sulle politiche condotte o proposte dalla Regione a sostegno dell'infanzia e dell'adolescenza in questi anni.

E tuttavia è opportuno ed utile richiamare alcune opzioni significative che stanno alla base di quelle politiche, poiché esse afferiscono, coadiuvano e condizionano le possibili strategie di azione dell'Ufficio di Pubblica Tutela dei Minori.

Viene assunta in prima luogo la centralità della <u>famiglia</u>, attorno alla quale vengono fatte azionare sia politiche di sostegno per la maternità, sia politiche di promozione per rendere i tempi di lavoro flessibili e compatibili con i tempi di vita, sia politiche di valorizzazione della "genitorialità sociale o allargata" (famiglia originaria, famiglia affidataria, famiglia adottiva, comunità familiare ecc.), per dare al minore - privato e sfornito della famiglia originaria - comunque una relazione genitoriale positiva e soddisfacente, alternativa alla mera protezione entro gli istituti di tipo tradizionale.

Conta rilevare a questo riguardo l'armamentario strumentale messo a disposizione di queste opzioni finalistiche:

- investimenti crescenti e rilevanti dal punto di vista finanziario con un incremento per il 2001 del 20% circa, che investe la famiglia, i servizi, la scuola;
- un programma formativo all'insegna dell'obbiettivo della "generatività", che impegna migliaia di operatori;
- la promozione di metodi nuovi nella progettualità e nella attuazione dei progetti, che valorizzano l'integrazione delle professioni, delle responsabilità e dei servizi nell'azione a sostegno dell'unicità della persona il fanciullo e della sua dignità;
- la disponibilità di un sistema adeguato e collaudato di rilevazione statistica e conoscitiva e di monitoraggio sull'output delle politiche regionali per l'infanzia e la famiglia, quale l'Osservatorio regionale per l'infanzia e l'adolescenza, che ormai costituisce uno strumento essenziale per programmare gestire e controllare con cognizione e consapevolezza;
- l'apertura e il sostegno a forme di collaborazione con altre importanti sedi istituzionali e non, che si occupano di minori: la scuola, le Questure, le Prefetture, il privato sociale, ma soprattutto l'autorità giudiziaria in campo minorile.

E' una impostazione di lavoro complessiva che trova tra l'altro il suo fondamento da un lato nella legge 285/97, di cui quest'anno si chiude il primo ciclo triennale di progettualità (sono stati presentati quasi 300 progetti); e nella più recente legge 328/2000 (legge quadro sul sistema integrato di interventi in materia sociale); ma dall'altro essa riscontra il proprio riconoscimento e la propria legittimazione nella scelta operata dal Governo e dalla Commissione Bicamerale per l'Infanzia di celebrare l'anniversario della ratifica della Convenzione di New York nel Veneto e a Padova (20 novembre 2001), scelta come città e Regione significative per rilanciare una strategia per le politiche di promozione e protezione dei diritti dei fanciulli.

5. LE AUTORITA' INDIPENDENTI DI GARANZIA ED IL PUBBLICO TUTORE DEI MINORI – INNOVAZIONI E CARATTERISTICHE

E' mia ferma e motivata convinzione – quindi - che in questi ultimi anni molto è stato innovato ed attuato per fornire politiche di promozione dei diritti e di agio per l'infanzia e l'adolescenza: c'è una più puntuale e moderna individuazione dei bisogni essenziali allo sviluppo umano dei bambini; c'è il riconoscimento che la soddisfazione di tali bisogni passa attraverso la loro affermazione in termini di diritti; c'è la consapevolezza che per dare effettività e concreta attuazione a tali diritti è necessaria la predisposizione di strutture e di risorse che aiutino i soggetti in difficoltà a trovare risposte effettive alle proprie domande.

E tuttavia anche in questo delicato e difficile ambito dell'infanzia, così come in altri ambiti delle relazioni pubbliche (ad esempio il rapporto fra cittadini e pubbliche amministrazioni), c'è stata a livello nazionale forse una minore attenzione per gli aspetti e è circostanze che riguardano la costruzione di un sistema di garanzia, per dare effettività ai diritti enunciati ed alle opportunità offerte.

Mi riferisco ovviamente non tanto alle garanzie giurisdizionali, che indubbiamente nell'ambito civile, penale, amministrativo, contabile ed anche minorile hanno solide fondamenta nella Costituzione, nella legislazione, nella organizzazione, nella dottrina e nella giurisprudenza; quanto piuttosto a quegli istituti moderni di mediazione, di interposizione, di collegamento, di impulso, di vigilanza, di promozione e di tutela che – seppur diversamente denominati (Ombudsman, Ombudsperson per l'infanzia, Defensor de Pueblo, Mediateur, Difensore Civico, Tutore dei Minori ecc.) o variamente classificati (autorità indipendenti o agenzie) – hanno assunto una crescente rilevanza e diffusione in diversi ambiti delle attività pubbliche e sociali in quasi tutti gli stati europei e dell'occidente democratico.

Sono quegli istituti che promanano dalle istituzioni pubbliche rappresentative (Parlamenti o Consigli Regionali); che operano secondo requisiti di gratuità, amichevolezza, pubblicità ed informalità; che hanno come prerogative prevalenti: la consulenza competente a richiesta del cittadino; la mediazione o composizione conciliativa dei conflitti fra il cittadino e la Pubblica Amministrazione; la regolazione (e il corrispondente controllo) su determinanti ambiti delle attività

economiche o sociali pubbliche o private aventi rilevanza ed influenza sui diritti e sugli interessi diffusi (ambiente, mass-media, consumi ecc.); la rilevazione di inerzie o disfunzioni nell'operato dei pubblici operatori tali da provocare mortificazione o attenuazione o trascuratezza dei diritti sanciti; la promozione di una "giustizia della coesistenza", tale da limitare l'obbligo e l'onere del ricorso alle procedure giurisdizionali (spesso troppo lunghe e costose) e tale da configurarsi, insomma, come "antidoto alla crisi della giustizia" (Giovanni Conso – Presidente emerito della Corte Costituzionale).

Una soluzione quindi - o una ipotesi di lavoro - sussidiaria, ma rilevante ed efficace per rendere più certo, più agevole più concluso e compiuto il circuito del diritto e della giustizia; per includervi sempre più ampi ambiti di persone; per promuoverne l'accesso anche a quanti per età (i bambini) per appartenenza sociale (poveri), per appartenenza etnica (gli stranieri), per condizioni fisiche (malati o disabili) o per condizione civile sono sprovvisti o indeboliti nella loro capacità di domanda, di rivendicazione e di difesa; a quanti insomma sono perciò più bisognosi di promozione e di tutela per affermare la loro dignità di persona e le loro esigenze di sviluppo umano e sociale.

A soluzioni di questo tipo – come è noto - sono approdate le Costituzioni e le legislazioni della gran parte dei Paesi Europei e la stessa Unione Europea, che hanno dato vita in tempi diversi (per primi i paesi scandinavi, fin dal 1809 come l'istituzione dell'Ombudsman) e con denominazioni e caratterizzazioni peculiari ad Istituzioni Indipendenti di Garanzia, di promozione e di tutela ora rivolte alla generalità dei cittadini nei loro rapporti con lo Stato e le sue amministrazioni (Ombudsman, il Commissario parlamentare, il Mediatore, il Difensore del popolo, il Difensore Civico ecc.); ora rivolte verso particolari fasce di persone o di cittadinanza (Ombudsperson per i bambini, per le persone malate, Tutore dei Minori, Difensore Civico per la popolazione carceraria, per i consumatori ecc.) la cui condizione esistenziale nella società sia meritevole di specifica protezione, promozione e tutela [In Allegato 4, a titolo di esempio, il prospetto sintetico delle scelte legislative operate dai Paesi Europei a proposito della tutela e protezione rivolta verso i minori. A tale quadro va "aggiunta" la scelta operata dalla Francia che con L. 196 del 6 marzo 2000 ha istituito "Le Defenseur des Infants".1

Sono soluzioni di socializzazione, di costume, di giustizia, di legislazione e di organizzazione amministrativa che hanno dato buona prova di sè nei paesi in cui sono state adottate e che oramai

costituiscono un patrimonio acquisito delle buone relazioni fra cittadini e Stato e di un Welfare Community moderno, raccomandato peraltro ripetutamente dalla Comunità internazionale ed in particolare dalla Comunità Europea.

A tali soluzioni non si è uniformata la legislazione nazionale del nostro Paese che – pur avendo dato luogo nel decennio trascorso alla istituzione di alcune Autorità amministrative indipendenti (Consob, Antitrust, Garante per le comunicazioni, Garante per il trattamento dei dati personali ecc.), su cui è peraltro aperta la discussione per un processo di omologazione, semplificazione e trasparenza funzionale - rimane l'ultimo e l'unico fra i Paesi dell'Unione Europea a non avere una disciplina normativa di principi di rilievo nazionale per la tutela non giurisdizionale dei rapporti fra i cittadini e le pubbliche amministrazioni e per la istituzione di un organo di tutela e di promozione dell'infanzia e dell'adolescenza.

Le iniziative parlamentari per il Difensore Civico (Atto Camera 619 della XIII Legislatura) ed il Disegno di Legge del Governo per l'istituzione del Difensore Civico dell'Infanzia, avviate nel corso della trascorsa legislatura a tale proposito non hanno avuto esito conclusivo e positivo; e sono perciò state riproposte nell'agenda parlamentare di questa XIV legislatura, nel corso della quale si auspica abbiano miglior successo.

E tuttavia al riguardo vale la pensa di prendere in considerazione almeno due circostanze: una di retrospettiva, l'altra di prospettiva.

1) quanto alla prima merita di annotare l'azione di supplenza e di anticipazione svolta – in alcuni casi fin dal 1970 con la stesura dei primi Statuti Regionali, in altri casi nel corso del compimento dell'iniziativa legislativa delle Regioni – da alcune Regioni italiane, le quali – pur in assenza di modelli o di norme di indirizzo e di principio nazionali – hanno saputo e voluto in autonomia caratterizzare il sistema dei rapporti fra i cittadini e l'organizzazione amministrativa regionale all'insegna della promozione e valorizzazione dei diritti della persona.

Così che quasi tutte le Regioni italiane hanno disciplinato l'istituzione del Difensore civico regionale sia per tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini sia come stimolo al miglioramento delle performance nelle prestazioni sociali e amministrative dei pubblici uffici; qualche altra ha dettato norme e indirizzi anche per specifici ambiti sociali, meritevoli di azione propulsiva o di tutela, come quello sui minori.

- E' per l'appunto questo il caso del Veneto che nel 1988 con l'approvazione delle leggi regionali 28 e 42 dando prova di consapevolezza della rilevanza dei diritti della persona e delle forme di garanzia e di tutela che vi vanno accompagnate ha contestualmente istituito il Difensore Civico Regionale e l'Ufficio di Pubblica Tutela dei Minori, caratterizandone le funzioni e le prerogative, di cui si darà conto più avanti, secondo l'idoneità di ciascuno dei due Uffici.
- 2) Quanto alle circostanze di prospettiva, è d'obbligo tener conto della legge costituzionale 3/2001 e delle nuove declinazioni che si rendono praticabili e possibili in merito al federalismo, alla concreta attuazione dei criteri di sussidiarietà e di autonomia che quella riforma costituzionale consente e propone. In questo contesto di nuove competenze esclusive in capo alle Regioni e di rivalutazione e di rivisitazione dei principi dello Statuto Regionale è plausibile non solo considerare la legge regionale esistente, istitutiva della pubblica tutela per i minori, coerente congrua ed efficace; ma altresì è possibile ipotizzarne perfezionamenti, completamenti ed innovazioni in rapporto alla valorizzazione e alla evoluzione dei caratteri di identità della società veneta. In questa ipotesi rimarrebbe irrisolta una delle opzioni per le quali si ravvisa l'utilità di un Difensore per l'infanzia: e cioè quella di far sentire la voce dei minori nei procedimenti giudiriziari che lo riguardano e che hanno influenza sulla sua vita: questione che, assieme alle altre che riguardano la vigilanza e la tutela, chiamano in causa la giurisdizione e le competenze del Magistrato e che perciò esigono l'intervento del legislatore nazionale.

6. II PUBBLICO TUTORE DEI MINORI – FUNZIONI E LIMITI - UN PRIMATO ED UN IMPEGNO DEL VENETO

La scelta operata dalla Regione nel 1988 con la legge regionale 42/88 si è rilevata indubbiamente: anticipatrice di orientamenti e scelte che nel tempo si sarebbero affermati anche in altre Regioni (dopo il Veneto, il Friuli Venezia Giulia ha approvato una legge per la Tutela dei minori: L.R. 24/06/1993 n. 49, modificata nel 1995 e nel 1996); coerente con gli indirizzi che gli organismi della Comunità Internazionale andavano assumendo; adeguata per concorrere a determinare un miglior sistema di tutela dell'infanzia e dell'adolescenza.

Insomma contemporaneamente un primato legislativo e le ragioni per un impegno realizzativo coerente.

In realtà l'avvio di una discussione sull'opportunità di istituire una nuova figura di Difensore dell'infanzia muove nella seconda metà degli anni 80 attorno all'esigenza di aggiornamento della struttura giudiziaria di tutela minorile, che appariva per certi versi ormai obsoleta, risalendo a 65 anni fa. Su questa prima motivazione intervengono nel corso degli anni 90 le sollecitazioni degli Organismi Internazionali che richiedono ai Paesi membri l'istituzione di un organo di rappresentanza e di tutela degli interessi dei diritti dei minori (Risoluzione A 3-0172 del Parlamento Raccomandazione del 1966 dell'Assemblea dei Parlamentari del Consiglio d'Europa; Invito del Parlamento Europeo agli Stati membri del 1996).

Ma non vi è dubbio che le ragioni prevalenti, che consigliano di operare per la realizzazione di una diffusa e omogenea istituzione sul territorio nazionale di un organo di tutela e di protezione dell'infanzia, sono quelle legate alle carenze di tutela che il nostro sistema pone in evidenza. Basta citare per cenni – seguendo lo schema della "Relazione 2000 sulla condizione dell'infanzia" (pagine 346 e 347) – le seguenti circostanze:

manca una reale tutela degli interessi diffusi dell'infanzia e dell'adolescenza. E' sufficiente pensare per esempio alla programmazione urbanistica, alla collocazione di fonti inquinanti in prossimità di scuole, alle carenze di adeguati servizi per i soggetti in età evolutiva, al mancato rispetto delle leggi sui manifesti pubblicitari che possono turbare la sensibilità

dei minori, alla violazione di norme di legge a tutela dei minori da parte delle emittenti televisive.

Un organo di garanzia potrebbe intervenire con segnalazioni, raccomandazioni a tutela di questi interessi e diritti diffusi.

- 2) manca una tutela del minore dalle prevaricazioni poste in essere da soggetti che non appartengono alla sua famiglia.
- Mancano organi di tutela capaci di dare al minore, privo di genitori, un'assistenza meno burocratica e più personale. La tutela nei confronti di un minore, privo di un genitore valido, si risolve molto spesso in un fatto puramente burocratico. Appare perciò opportuno riportare la tutela dei minori all'interno di un rapporto di sostegno meno formale e più rilevante sul piano relazionale ed educativo. Sotto questo profilo all'ufficio di pubblica tutela potrebbero essere attribuite le funzioni di reperimento, formazione e selezione dei tutori con le modalità che verranno di seguito meglio illustrate.
- 4) Manca una reale tutela del diritto alla riservatezza del ragazzo che è esposta a rischi soprattutto ad opera delle trasmissioni di intrattenimento e degli organi di stampa.
- Manca un efficace organo che controlli la situazione dei minori costretti a vivere fuori della propria famiglia. L'ordinamento attribuisce alcune funzioni, anche di carattere amministrativo al Procuratore presso il Tribunale dei Minorenni; e tuttavia a queste funzioni potrebbe concorrere assai efficacemente, con una azione di vigilanza sulla assistenza prestata ai minori all'interno degli Istituti di Ricovero, un ufficio come quello del Pubblico Tutore con lo scopo di valutare se le condizioni di vita di questi ragazzi all'interno degli Istituti siano adeguati (riferimento alla Legge 184/83, modificata dalla L. 149/2001).
- Manca un organo pubblico che si occupi non solo della tutela dei diritti individuali dei minori, eventualmente compromessi, ma anche di un'azione di promozione collettiva di tali diritti. E' a queste carenze ed esigenze che ha tentato di dare una risposta tempestiva e plausibile la L.R. 42/88, individuando in capo al Pubblico Tutore dei Minori funzioni e prerogative utili per completare il circuito delle azioni pubbliche ed amministrative finalizzate alla miglior protezione e promozione dei diritti dell'infanzia.

Mi sembra che tali funzioni e prerogative possano essere sinteticamente così annoverate:

a) Vi è innanzitutto la funzione di:

Segnalazione. E' una attività che si svolge a sostegno dei servizi, nell'interesse degli utenti e con un rapporto di stretta collaborazione ed intesa con il Tribunale per i Minorenni e la Procura presso il Tribunale per i Minorenni. Voglio a questo riguardo richiamare ancora il documento "Linee Guida" che è stato elaborato già nel 1998 da un gruppo di lavoro promosso dal dr. Toti, con cui ci si propone di definire un codice di comportamento per gli operatori socio-sanitari e giuridici relativamente alla rilevazione e alla segnalazione dell'esistenza di "pregiudizio" o di "pericolo" per il minore.

b) Vi è poi la funzione di:

Vigilanza. Che viene esercitata sulla assistenza prestata ai minori ricoverati in Istituti assistenziali o in Comunità. Anche a questo proposito si tratta di un lavoro significativo, se si considera che sono ancora numerosi i minori ricoverati in Istituti e che l'attività ispettiva sull'assistenza, svolta da tali Enti, o è esercitata sotto un profilo prevalentemente statistico (la banca dati dell'Osservatorio regionale) o per esigenze di carattere ispettivo dall'Autorità giudiziaria. Il compito, invece, affidato all'Ufficio del Tutore è finalizzato alla vigilanza sulla "assistenza" prestata ai singoli minori, al fine di constatare eventuali carenze sulla medesima ed in particolare se la istituzionalizzazione sia supportata caso per caso da un progetto, che contempli la prospettiva del reinserimento in famiglia e verifichi le eventuali carenze e le tappe per rimuovere le cause di un ingiustificato e prolungato "parcheggio", che - come noto - può produrre conseguenze dannose nella strutturazione della personalità del minore.

c) Vi è in terzo luogo la funzione di:

Selezione e preparazione di Tutori: un servizio importante, a supporto delle scelte del Giudice Tutelare per offrire al minore un sostegno non solo per le funzioni della rappresentanza legale, ma anche per la cura degli aspetti relazionali ed educativi del bambino privo della potestà genitoriale.

d) Vi è ancora la funzione di:

Promozione. Si tratta di una funzione che si potrà svolgere d'intesa con gli Enti Locali, i Servizi e le altre istituzioni (quali la scuola e i mass-media, il privato sociale) per promuovere la

diffusione di una cultura dell'infanzia: che è il primo mezzo di contrasto per prevenire il disadattamento o l'abuso; e per segnalare alla Regione circostanze di inadeguatezza organizzativa o legislativa.

vi è infine una funzione, solo indirettamente formulata nella L.R. 42/88, di <u>ascolto</u>, di dialogo di sostegno e di indirizzo per quelle persone (minori, genitori, parenti, operatori dei servizi), che all'Ufficio si rivolgono per esporre un problema, una situazione ed ottenerne un consiglio, un orientamento su come, dove e da chi ricevere protezione, assistenza, cura, giustizia.
 E' evidente che questa – diversamente che per il Difensore Civico – non è una funzione peculiare e prevalente. Il Pubblico Tutore dei Minori non è il luogo di risoluzione di istanze e rimostranze rivendicati; e tuttavia alle ansie, angosce e domande

Come si può ben cogliere, quelle formulate nella L.R. 42/88, sono indicazioni in parte generiche e in parte datate; e tuttavia sono mirate ad un obbiettivo positivo: affiancare, senza interferenze e sovraordinazioni, ai servizi e ai diversi soggetti una istituzione di segnalazione e di persuasione che, favorendo il processo di integrazione e di rete, aiuti il perseguimento delle finalità di tutela per i minori e di sostegno alle politiche predisposte a tale scopo.

delle persone da lui può derivare un aiuto di orientamento.

7. L'ATTIVITA' SVOLTA ED I PROGETTI PREDISPOSTI.

A questo quadro legislativo di funzioni ho cercato di attenermi nell'impostare l'avviamento dell'attività dell'Ufficio a partire dalla metà di marzo del corrente anno.

Ne deriva un profilo di bilancio che non ha potuto evitare i limiti e le difficoltà del primo impianto; e che – anche di conseguenza – è caratterizzato principalmente: per un verso da una doverosa ricognizione - come ho cercato di evidenziare più sopra - dei problemi, dei punti di vista, degli obbiettivi e delle strategie ritenute congrue ed opportune; per altro verso dalla enunciazione di programmi e progetti, che già sono stati elaborati e che di seguito verranno illustrati.

Come è noto l'attività dell'Ufficio, dopo essere stata iniziata per la prima volta alla fine del '94, ha subito a partire dal '98 una prolungata interruzione fino alla primavera del 2001. Così che, anche quanto era stato ideato promosso e realizzato prima ai fine dell'accreditamento, dell'organizzazione, delle relazioni, delle azioni e delle progettualità dell'Ufficio, è dovuto divenire motivo di riflessione, di ripresa, di nuovo inizio.

Un nuovo inizio che ha riguardato la ricerca per la definizione di strategie adeguate a dare identità più forte e visibile all'Ufficio nel contesto delle autorità indipendenti operanti nel Veneto e nel concerto dei servizi, uffici e agenzie che si occupano dell'infanzia e dell'adolescenza; un nuovo inizio che ha riguardato la ricognizione e la definizione delle proposte per adeguare le risorse professionali, finanziarie, decisamente insufficienti strumentali e oggi perseguimento degli obbiettivi proposti; un nuovo inizio per ricollocare, in coerenza con la sua identità istituzionale, l'opera del Pubblico Tutore (l'Ufficio è una autorità eletta dal Consiglio Regionale che opera con autonomia nell'ambito delle Politiche Sociali della Regione) entro una cornice collaborativa di supporto adeguata (in effetti, dai primi di novembre l'Ufficio non opera più presso la Direzione Relazioni Internazionali ma presso la Segreteria Socio Sanitaria come struttura di staff).

In concreto l'attività dell'Ufficio si è dipanata nel corso di nove mesi del 2001 lungo tre direttrici fondamentali:

- 1) un'attività di ascolto, di dialogo, di informazione e consulenza a richiesta di cittadini, operatori di servizi o amministrazioni locali.
- 2) un'attività di presenza e di partecipazione ad iniziative culturali formative e promozionali per elaborare proposte di interesse per le politiche regionali in materia di tutela dell'infanzia;
- 3) un'attività di elaborazione progettuale a media scadenza sugli obbiettivi e sulle funzioni richiamate dall'art.2 della L.R. 42/88 (Tutori, vigilanza, promozione culturale).

Quanto al punto 1)

Si sono svolti 35 contatti a richiesta che hanno dato luogo alla registrazione di altrettante pratiche ed alla conseguente trattazione, secondo competenza, dei problemi o delle istanze presentate.

Si tratta in prevalenza (sette su trentacinque) di questioni di ordine amministrativo, proposte dai servizi o dagli istituti o dai Comuni in relazione all'assunzione della spesa per il ricovero dei minori, resa problematica e contenziosa dalla modifica alla legge Crispi 6972/1890 art. 72 introdotta dalla L.R. 5/2000 e dall'art. 6 della legge 328/2000 che ha innovato l'istituto del domicilio di soccorso sostituendolo con l'indicazione del "Comune di residenza prima del ricovero". Le difficoltà e le divergenze interpretative si sono poste con particolare rilievo a proposito della assunzione degli obblighi di integrazione economica da parte dei Comuni per le prestazioni obbligatorie intervenute nella fase di transizione dal vecchio al nuovo regime normativo.

L'attività di consulenza a tale riguardo si è svolta in collaborazione con l'Ufficio del Difensore Civico e con la Direzione per i Servizi Sociali – Servizio Famiglia, dando luogo altresì – come si dirà più oltre – anche ad una proposta di integrazione e di interpretazione della L.R. 5/2000.

Altri casi, invece, hanno riguardato contatti di cittadini per segnalare situazioni difficili nel contesto familiare e nel rapporto genitoriale oppure nei rapporti con i servizi sul territorio con l'aspettativa di ottenere informazioni e/o consigli sul come operare, a chi doversi rivolgere per ottenere risposte di soddisfazione e di giustizia; in altre circostanze ancora l'istanza è stata proposta da operatori dei servizi e da amministratori locali, come il caso relativo al trattamento di ospitalità, di accudimento e di progetto educativo o lavorativo per un gruppo di minori stranieri non accompagati ospitati presso una struttura residenziale in ambito regionale.

Quello che in conclusione conta rilevare, a proposito di questa attività di ascolto e di consultazione, è che – pur trattandosi di attività non espressamente disciplinata dalla legge istitutiva – essa, diversamente che per il Difensore Civico, si configura da un lato come un servizio indeclinabile a fronte delle urgenze, talvolta angosciose, esibite da chi chiede aiuto e consiglio; dall'altro lato si configura come necessaria per avere in presa diretta la percezione e la conoscenza delle condizioni dei minori e delle loro situazioni familiari ed ambientali; si configura infine come utile per alimentare - secondo direzioni appropriate e documentate - sia l'azione di segnalazione ai servizi sociali, alle amministrazioni interessate ed all'autorità giudiziaria di situazioni di rischio e di danno per i minori, sia l'azione di promozione di iniziative per la prevenzione e la diffusione di una cultura rispettosa dei diritti dei minori.

Quanto al punto 2)

mi limito a segnalare la partecipazione fra gli altri ad alcuni eventi ed iniziative particolarmente significative per il loro valore intrinseco e per la esternalizzazione dell'Ufficio, molto necessaria soprattutto in questa fase di avviamento.

Sono iniziative, ad alcune delle quali l'Ufficio è stato invitato e ad esse ha partecipato portando un contributo di opinione; altre sono state iniziative di lavoro e di proposta, promosse dal sottoscritto o da altri organi regionali finalizzate all'assunzione di nuovi indirizzi e determinazioni per la Regione.

Fra le prime indico:

- a) Corso di formazione per operatori socio sanitari sul tema "la tutela del minore straniero" 8 giugno 2001, San Donà di Piave a cura della ULSS 10 Veneto Orientale;
- b) Conferenza dal titolo "Nella famiglia e nei servizi", promossa dall'Assessorato alle Politiche Sociali della Regione, Sarmeola di Rubano 15 giugno 2001. [Allegato alla Relazione, il mio intervento di saluto];
- c) Expo-Scuola Manifestazione svolta presso la Fiera di Padova 18/19 ottobre 2001. Nel corso di essa è stata presentata la pagina WEB dell'Ufficio del Pubblico Tutore dei Minori e due depliants informativi [allegato 3];
- d) Partecipazione in qualità di docente relatore alle quattro conferenze su "Condizione dei minori ed educazione ai diritti umani" svolte il 29/30/31 ottobre 2001 a Verona, Vicenza, Treviso e Venezia. Si tratta di un corso di formazione per personale docente e dirigenziale

delle scuole del Veneto promosso dal Centro Studi sui Diritti della persona e dei popoli dell'Università di Padova, dal Ministero Istruzione e dalla Direzione Relazioni Internazionali della Regione Veneto;

- e) Partecipazione alla giornata nazionale per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza dal titolo "Famiglia e adolescenti: una risorsa per la società, un impegno per le politiche" svoltasi a Padova il 20 novembre 2001 presso il Centro Papa Luciani, ad iniziativa del Ministero del Welfare e della Commissione Parlamentare per l'Infanzia;
- f) Partecipazione come membro della Giuria e Relatore al primo "Premio Vesce" dedicato all'informazione televisiva e diritti dei minori." Palazzo Balbi 12/12/2001.

Fra <u>le seconde</u> rammento:

- a) elaborazione in collaborazione con l'Ufficio del Difensore Civico di una proposta di legge per un riordino organizzativo ed istituzionale del Difensore Civico e del Tutore dei Minori, presentato e sottoscritto dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale [Allegato 5];
- b) elaborazione, di concerto con altri uffici, di una proposta di legge regionale o di una circolare interpretativa a proposito del domicilio di soccorso, abrogato dall'art. 6 della Legge 328/2000. [Allegato 6];
- c) partecipazione al gruppo di lavoro per l'elaborazione di un testo organico in materia di servizi sociali promosso dall'Assessore alle Politiche Sociali Antonio De Poli;
- d) avvio di una collaborazione con l'Associazione Diritti Umani e Sviluppo Umano di Padova per la redazione di un progetto europeo (DAPHNE) in materia di contrasto al maltrattamento;
- e) incontro con i Dirigenti degli Uffici delle Città Capoluogo di Provincia per il Progetto relativo al reperimento e alla formazione dei Tutori.

Quanto al punto 3 (Progettualità):

Ovviamente a tale riguardo più che la narrazione di attività svolta, è possibile la presentazione di progetti e di obbiettivi. E' per l'appunto ciò che si indica nel seguito e che è il frutto della competente collaborazione con la dott.ssa Biancarosa Volpe – Psicologa Dirigente, da poco distaccata in comando presso questo Ufficio - e che

rappresenta la coerente esplicazione in termini di progetto pluriennale delle considerazioni sulle funzioni del Pubblico Tutore citate nelle pagine precedenti (i progetti che di seguito vengono illustrati, hanno fatto anche oggetto della richiesta di adeguamento dello stanziamento di Bilancio presentato per il Bilancio di Previsione 2002).

Progetti per l'anno 2002

Premessa

Le funzioni attribuite al Tutore Pubblico dei Minori (Art. 2) sono in via principale:

- Reperire selezionare e preparare persone disponibili a svolgere attività di tutela e di curatela e dare consulenza a tutori o ai curatori nominati.
- Vigilare sull' assistenza prestata ai minori ricoverati in istituti educativo assistenziali, in strutture residenziali o comunque in ambienti esterni alla propria famiglia.
- Promuovere, in collaborazione con Enti Locali, iniziative per la prevenzione ed il trattamento dell'abuso e del disadattamento e tramite collegamenti con la pubblica opinione e con mezzi di informazione, iniziative per la diffusione di una cultura dell'infanzia e dell'adolescenza rispetto ai diritti dei minori;
- Segnalare alle competenti amministrazioni pubbliche fattori di rischio o di danno derivanti ai minori a causa di situazioni ambientali carenti o inadeguate dal punto di vista igienicosanitario, abitativo, urbanistico e all' Autorità Giudiziaria situazioni che richiedono interventi immediati di ordine assistenziale o giudiziario

Per l'anno 2002 ci si propone di attivare i seguenti progetti:

- 1. Progetto "Tutori per i minori" nell'ambito della Regione Veneto, in attuazione della legge 149/2001 e della L.R. 42/88 (triennale).
- 2. Vigilanza sull'assistenza prestata ai minori accolti in strutture tutelari (legge regionale 42/88)

3. Progetto: Informazione e sensibilizzazione per una cultura dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza in collaborazione con i mass media regionali(triennale).

Legge regionale 42/88.

1. Progetto Tutori

Non è presente allo stato attuale alcuna rilevazione su quanti tutori sono disponibili presso la Regione Veneto e quante tutele e curatele ogni tutore si assume durante l'anno.. La nomina dei tutori avviene per due canali giuridici: uno attraverso il Giudice Tutelare - Giudice Unico presso le varie Preture regionali e l'altra presso il Tribunale per i Minorenni nei casi di procedimento di adottabilità di un minore con sospensione della patria potestà o di stato di adottabilità.

La funzione di tutore, quando non è assunta da un familiare del minore è generalmente attribuita ad amministratori pubblici o operatori delle strutture tutelari per minori.

La tutela implica funzioni di gestione del patrimonio e di indirizzo educativo (art. 348, 357, 147 del Codice Civile)

Le funzioni di tutela possono essere attribuite a persone idonee all'ufficio, di ineccepibile condotta che diano affidamento nell'educare ed istruire il minore (art. 147 codice civile)e che pertanto si assumano i seguenti obblighi:

- Indirizzo educativo
- Rappresentanza legale
- Gestione del patrimonio

Tali compiti non possono venire espletati adeguatamente laddove le stesse persone (professionisti dei servizi sociali e sociosanitari e delle strutture tutelari) si occupano dei problemi assistenziali del minore e delle progettualità riparative nei confronti della sua famiglia di origine; e la legge 149 / 2001 già indica tale orientamento limitando l'assunzione della tutela da parte dei responsabili delle strutture tutelari a soli 30 giorni iniziali in via di urgenza, demandando poi la nomina del tutore a persone estranee alle strutture tutelari.

Il ruolo di tutore implica inoltre una conoscenza degli obblighi di legge attribuitigli, una conoscenza delle problematiche sociali e psicologiche dei minori che necessitano di tutela ed una conoscenza dei funzionamenti delle istituzioni che vengono chiamate ad intervenire a tutela del minore(Enti Locali, USL, Organi Giudiziari, privato sociale).

I tutori svolgono tale funzione a titolo gratuito in termini di volontariato sociale.

Obbiettivi

- Creare una rete regionale di tutori adeguatamente preparati e costantemente aggiornati sulle problematiche minorili e sui diritti dei minori.
- Attivare degli spazi specifici afferenti all'Ufficio Pubblico Tutore dei minori che garantiscano la consulenza ed il supporto formativo a coloro che esercitano tutela o curatela nominati dagli O.D.G.
- Monitorare l'attività dei tutori per attuare anche una parte della vigilanza.

Target

La popolazione adulta residente nella Regione Veneto di età non inferiore ai 30 anni.

Risultati attesi

Un albo regionale articolato per territori ULSS di tutori formati, che possano assumere al massimo due tutele per minore e curatele contemporaneamente

Risultati attesi

Un Albo regionale di tutori e curatori per i minori formati, articolato per territori ULSS, che possano assumere al massimo due tutele per minore e curatele contemporaneamente.

Fasi del progetto

Prima fase: anno 2002

Azioni

In raccordo con gli Enti Locali , le ULSS e la Direzione delle politiche sociali regionale , attivare un gruppo regionale di lavoro(composto dallo staff dell' Ufficio del Pubblico Tutore integrato da professionisti esperti nell'ambito della tutela dei minori) che :

- Attui una ricognizione puntuale:

- sul fabbisogno di tutori e di curatele per minori presso i comuni, le ULSS e gli Organi Giudiziari (indagine sul campo presso gli uffici dei giudici tutelari e presso il Tribunale per i minorenni)
- sulla tipologia di problematiche che i tutori si trovano a dover gestire
- sulla tipologia degli interventi che generalmente attuano

- Progetti:

- una campagna regionale di sensibilizzazione alle problematiche della tutela minorile ed al ruolo del tutore attuata in sinergia con gli Enti Locali
- le modalità di selezione delle persone che si rendono disponibili ad assumere il ruolo di tutore:
 - Il progetto è rivolto a coloro che nella Regione Veneto si rendono disponibili ad assumere l'incarico di tutore previa una selezione specifica che verifichi le motivazioni sottese a tale disponibilità, la affidabilità della persona, la capacità di acquisire informazioni giuridiche, sociali e psicologiche nell'ambito della tutela minorile, la capacità di rapportarsi in modo equilibrato agli operatori dei servizi sociosanitari ed agli specialisti operanti nelle strutture tutelari, nonché la disponibilità ad un impegno volontario che implica una prima formazione specifica ed un aggiornamento costante.
- il programma e la tipologia di un corso di formazione regionale per Tutori dei minori da articolare negli ambiti territoriali ULSS, in accordo con le Conferenze dei Sindaci
- gli indicatori di verifica della qualità degli interventi formativi

- Dia avvio:

• alla prima campagna di sensibilizzazione regionale in sinergia con gli Enti Locali e, dopo la prima selezione di volontari, attivi il primo corso regionale di formazione per tutori nell'ambito minorile da attuare nei 21 ambiti territoriali ULSS

Indicatori di verifica

- N. di tutori reclutati nel primo anno
- N. di tutori formati
- Qualità dell'intervento misurata in base agli indicatori di verifica

Seconda fase: anno 2003

Azioni

- 1. Una ricognizione delle problematiche emerse dalla progettualità del primo anno ed una eventuale modifica della progettualità formativa Il gruppo di lavoro regionale verrà riattivato per verificare i risultati attesi ed eventuali modifiche al programma regionale di formazione dei tutori
- 2. Una seconda campagna regionale di sensibilizzazione alle problematiche della tutela minorile ed al ruolo del tutore attuata in sinergia con gli Enti Locali
- 3. La attivazione di un secondo corso regionale di formazione per tutori nell'ambito minorile da attuare nei 21 ambiti territoriali ULSS
- 4. Programmazione di una scheda informativa sull'attività svolta da tutti i tutori dei minori che riguardi il tipo di tutela e le problematiche del minore in tutela e le problematiche affrontate durante la tutela da incrociare con i dati regionali dell' Osservatorio Minori
- 5. Attivazione presso l' ufficio del Pubblico Tutore di uno staff di consulenza e supervisione del lavoro dei tutori della Regione Veneto ed individuazione delle modalità piu' appropriate per garantire continuità e tempestività della consulenza.
- 6. Progettazione di una banca dati dei tutori disponibili
- 7. Attuare seminari periodici di aggiornamento

Indicatori di verifica

- N. di tutori reclutati nel primo anno
- N. di tutori formati
- Qualità dell'intervento misurata in base agli indicatori di verifica
- N. seminari di aggiornamento

Terza fase: anno 2004

Sono previste.

- 1. Attivazione della banca dati sui tutori e l'attività da loro svolta,
- 2. Riedizione di una terza una campagna regionale di sensibilizzazione alle problematiche della tutela minorile ed al ruolo del tutore

- 3. Riedizione di un terzo corso di formazione regionale per tutori nell'ambito minorile da attuare in sedi provinciali
- 4. Proseguo dell'attività di consulenza e supervisione dei tutori
- 5. Proseguo della banca dati come gestione dell'albo dei tutori
- 6. Attuare seminari periodici di aggiornamento

Indicatori di verifica

- N. di tutori reclutati nel primo anno
- N. di tutori formati
- Qualità dell'intervento misurata in base agli indicatori di verifica
- N. seminari di aggiornamento
- N. di tutori costantemente presenti nell'Albo regionale (indice di stabilità)

Risorse umane

Risorse umane

L'attuale staff dell'Ufficio tutore pubblico dei minori integrato con la presenza di un legale esperto in diritto di famiglia che operi a part time nel primo anno

Contributo sinergico degli enti territoriali e privato sociale.

Esperti per il corso regionale e per gli aggiornamenti successivi tramite consulenze professionali occasionali

Esperto informatico

Esperto di programmazione

Valutazione del progetto : di processo e di risultato

La presenza di una rete regionale di tutori dei minori permette di rendere la figura del tutore soggetto attivo "dalla parte del minore "e fargli svolgere un ruolo di catalizzatore delle situazioni di minori in impasse istituzionale. Le novità introdotte dalla legge 149 (art.2 punto 1, 2, 3, 4, 5, introducono rilevanti cambiamenti rispetto agli interventi di tutela e di accoglimento del minore in situazioni protette, che implicano profondi cambiamenti sia nella tipologia dei progetti educativi che nella collocazione del minore in determinate tipologie di strutture tutelari. Il tutore viene quindi chiamato anche a verificare che i diritti del minore siano rispettati in seguito ai nuovi dettami legislativi.

Una rete diffusa di tutori , che provengano in qualità di volontari dal tessuto sociale non professionale, attiva processi di diffusione della cultura dell'infanzia e della adolescenza rispetto alle problematiche della tutela .

Il comune processo formativo e l'attività di supervisione e formazione hanno la finalità di garantire una omogeneità formativa

Il monitoraggio costante delle problematiche, che vengono affrontate nell'esercizio della tutela, dà una visuale regionale delle dinamiche delle istituzioni preposte alla tutela minorile .Tale conoscenza, se condivisa ed affrontata nelle sedi opportune regionali opportunamente integrata le informazioni provenienti con dall'Osservatorio Regionale, può essere utilizzata per favorire la ricerca di nuove programmazioni regionali ed eventualmente nuove scelte e legislative nell'ambito della famiglia e della tutela minorile.

2 - Progetto: Vigilanza sull'assistenza prestata ai minori accolti in strutture tutelari o in ambiti extra familiari.

La vigilanza implica preventivamente la costruzione di una progettualità che permetta di attuare interventi(come previsto dalla legge regionale 42 del 1988,) valutativi non dispersivi e mirati ad individuare le situazioni che non rispettano i diritti del minore e che sono fonte di iatrogenia istituzionale.

Tale valutazione implica un'analisi obbiettiva sulla qualità ed efficacia dell'intervento assistenziale rivolto ai minori accolti sia in strutture tutelari che in affido familiare.

Il recepimento della legge 149 del 2001 da parte della Regione Veneto nel definizione degli standard minimi dei servizi e dell'assistenza (che devono essere forniti dalle comunità di tipo familiare e dagli e nella organizzazione della sorveglianza istituti) regionale sull'adozione degli standard. sono presupposti essenziali all'espletamento della funzione di vigilanza da parte del Pubblico Tutore.

Peraltro l'esercizio della vigilanza assume una nuova e più significativa rilevanza alla luce di quanto previsto dalla legge 149 art. 9, che suggerisce l'opportunità di un raccordo collaborativo con l'autorità giudiziaria minorile.

Obbiettivi

- 1. Individuare criteri affidabili di valutazione sull'efficacia, qualità e congruità degli interventi assistenziali rivolti a minori accolti in strutture tutelari
- 2. Attuare una sorveglianza che non implichi interventi in sovrapposizione ai compiti ispettivi degli organi Giudiziari ed ai compiti di sorveglianza da parte degli organi competenti regionali e degli enti locali.

Azioni anno 2001

- 1. Raccordo interistituzionale con TM e direzione servizi sociali
- 2. Prima ricognizione su un campione di casi individuati con alcuni criteri specifici di rischio per il minore.

3. Affidamento ad una Agenzia esperta della costruzione di un progetto di ricerca sui criteri di valutazione di efficacia e qualità dell'intervento assistenziale

Risorse umane

- .L'attuale staff dell'Ufficio tutore pubblico dei minori integrato con la presenza di un legale esperto in diritto di famiglia che operi a part time nel primo anno
- .Contributo sinergico degli enti territoriali e privato sociale.
- .Agenzia specializzata nella costruzione di progetti di ricerca specifici sulla valutazione di efficacia ed efficienza dei processi assistenziali

3 - Progetto : Informazione e sensibilizzazione per una cultura dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza

Attivazione di una rubrica periodica informativa dell'Ufficio in collaborazione con la stampa per dare risposte articolate a tematiche emergenti ed una attività di collaborazione editoriale con le televisioni locali al fine di favorire la produzione di trasmissioni che abbiano l'obbiettivo di diffondere un cultura dell'infanzia e dell'adolescenza rispetto ai diritti dei minori. (triennale)

Premesse

Quando a livello di mass media si discute di diritti di minori generalmente cio' avviene in concomitanza all'emergere di notizie su minori che coinvolgono l'opinione pubblica molto intensamente e attivano posizioni contrastanti. Le parti in gioco possono aver voce solo in parte, coloro che si attivano per tutelare il minore non possono ovviamente rilasciare dichiarazioni né tantomeno il minore .

Altri aspetti sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza all'inverso possono essere oggetto di informazioni ed approfondimenti senza partire ed essere condizionati dall'emergenza e dagli eventi eclatanti e apocalittici.

A livello regionale, viste le competenze attribuite al Pubblico Tutore, si intende potenziare lo spazio culturale di informazione e sensibilizzazione sui diritti dei minori in collaborazione con le agenzie informative dei mass media.

Obbiettivi nell'ambito del triennio 2002-2004

Raggiungere un rapporto stabile di collaborazione con le agenzie informative nell'ambito della cultura dell'infanzia e dell'adolescenza e diritti dei minori

Target

Giornalisti operanti nelle radio e tv locali e giornali regionali

Risultati attesi

- 1. Attivazione di una rubrica periodica fissa regionale presso radio e Tv locali sulle problematiche della tutela minorile
- 2. Individuazione di una rete di esperti dei servizi sociosanitari e del privato sociale che possano produrre in sinergia con i mass media locali trasmissioni sull'infanzia e adolescenza

Azioni

- 1. Attivazione di una collaborazione con l'Ordine dei giornalisti
- 2. Proposta di un seminario di studio regionale per i giornalisti che si occupano di informazione nell'ambito della cultura dell'infanzia e dell'adolescenza
- 3. Proposta dell'attivazione di una rubrica periodica regionale per una cultura dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza nei giornali a diffusione regionale.

Risorse umane

Lo staff dell'ufficio del Pubblico Tutore dei Minori

8. ORGANIZZAZIONE DELL'UFFICIO. SITUAZIONE E FABBISOGNO

Già è stato detto in più di un'occasione nelle pagine precedenti: l'Ufficio è pressochè di nuova costituzione; e l'impianto organizzativo, strumentale, logistico e procedimentale ne consegue; anche per questi aspetti vi sono inevitabili approcci di rodaggio, di sperimentazione, di prime prove.

L'Ufficio è collocato a Mestre in Via Brenta vecchia 8; in una porzione di immobile ad uso Uffici moderno e, per ora, di capienza sufficiente. Si sta procedendo al completamento delle forniture di arredo e di infrastrutturazione informatica (hardware e software), che in parte però sono già operanti.

Con decreto n. 2268 del 7.11.2001 l'Ufficio è stato posizionato per ragioni di affinità di materia ed omogeneità di interlocutori come struttura di staff presso la Segreteria Regionale Socio Sanitaria anziché in capo alla Direzione Relazioni Internazionali.

Si è iniziato con la collaborazione di un'unica dipendente – l'Assistente Sociale Giulia Vettori, Responsabile dell'Ufficio - , che per gli ultimi due anni di transizione è stata l'unica presenza e testimone in Ufficio; dal 2 maggio di quest'anno è stata assegnata all'Ufficio la signora Katia Penzo con la qualifica di Collaboratore, che svolge le funzioni di segreteria. Infine dal 26 novembre 2001 ha iniziato la propria opera presso l'Ufficio la Dott.ssa Biancarosa Volpe – psicologa Dirigente, in comando dall'Azienda Ospedaliera di Padova per 4 giorni la settimana e per un periodo determinato – che porta con sè un curriculum culturale e professionale significativo per avviare progettualità e dirigere le attività in un ambito così delicato e complesso come quello dell'infanzia e dell'adolescenza.

A queste tre collaboratrici, che con me condividono sia la passione e l'impegno sia le incertezze della strutturazione di una nuova realtà istituzionale e organizzativa, va il mio grato riconoscimento.

Non vi è dubbio alcuno: l'ingresso con il nuovo anno in una nuova fase dell'attività dell'Ufficio (caratterizzata dalla messa in opera dei progetti prima illustrati, dalla diversa visibilità e capacità di interlocuzione dell'Ufficio con i vari interlocutori istituzionali ed amministrativi, dall'incremento della domanda di istanze e dalla più ricca articolazione nell'offerta di prestazioni) porrà all'ordine del giorno l'esigenza di adeguamenti funzionali per quanto riguarda le

risorse umane e professionali, le disponibilità economiche e finanziarie, l'attrezzatura operativa e procedimentale dell'Ufficio.

In particolare se la volontà della Regione è quella di dare coerenza e congruità alle scelte - operate con la legge istitutiva e con l'effettiva costituzione dell'Ufficio e la nomina del Titolare nel marzo 2001 - al fine di dare compiuta attuazione alla attribuzione di competenze ed al riconoscimento di autonomia funzionale dell'Ufficio sarà necessario affrontare – se pur con realistica gradualità – le seguenti questioni:

- definire ed autorizzare una dotazione di personale che per qualificazione professionale sia adeguato agli sviluppi e alle innovazione che si intraprenderanno in conformità alla legge istitutiva ed ai progetti sopraindicati. Per ora l'attenzione è rivolta principalmente in direzione di competenze in materia giuridica (diritto di famiglia in particolare) e nell'area psicopedagogica. Si tratta di valutare se a queste esigenze si potrà corrispondere con l'adeguamento del personale autorizzato in organico, oppure con consulenze professionali a termine e finalizzate ai progetti, oppure ancora se attraverso collaborazioni con personale regionale dislocato in altri uffici o servizi, come previsto dall'art. 3 della legge istitutiva.
- 2) Adeguare la dotazione finanziaria dell'Ufficio (capitolo di bilancio 061444) al fine di consentire che, in condizioni di autonomia, possa provvedere non solo alla gestione ordinaria delle attività ma soprattutto alle possibilità e alle prospettive di sviluppo, che hanno il loro input nella ideazione di progetti, nella loro coerente attuazione e nello svolgimento di una attività informativa, culturale e promozionale efficace. In merito a ciò – oltre ad incrementare la capacità d'uso dell'informatica e di internet (banche dati ecc.; l'Ufficio già dispone di un proprio indirizzo E-Mail e di un sito Web seppur provvisorio e di primo impianto – [Allegato 3]) – si tratterà di valutare anche l'opportunità di attivare un numero verde e di programmare una azione informativa da e verso i servizi, da e verso l'Osservatorio regionale, il mondo della scuola e la pubblica opinione: attraverso rapporti di collaborazione e di intesa con le reti giornalistiche e televisive regionali che già in precedenti occasioni ha dato prova di sensibilità di attenzione e di impegno affrontare con correttezza e prudenza la tematica dell'infanzia e dell'adolescenza (vedi l'indizione del primo premio "Emilio Vesce" già citato ad iniziativa del CORERAT

veneto); attraverso collaborazioni e capacità di dialogo con altri Uffici pubblici (ad esempio la Scuola e le Questure) e con le associazioni e organizzazioni del volontariato, che soprattutto nel Veneto spesso offrono alle famiglie, ai giovani, ai minori un contributo di ascolto, di vigilanza e di prestazioni di alto livello morale e civile.

3) Vi è infine una terza questione, che riguarda il posizionamento dell'Ufficio del Pubblico Tutore entro il tessuto dell'ordinamento regionale.

E' un problema che chiama in causa in ultima istanza la stessa definizione dell'identità del Pubblico Tutore (è Autorità Indipendente di garanzia o è una Agenzia? ha solo compiti di persuasione e promozione, oppure ha anche funzioni amministrative, di supplenza o di controllo?), su cui finora neppure a livello nazionale e a proposito del Difensore Civico si è saputo dare una risposta convincente o definitiva.

Ma tuttavia qui l'attenzione al problema ritorna per una ragione più funzionale e ravvicinata: ossia se non sia più coerente ed opportuno incardinare anche l'Ufficio del Pubblico Tutore per i Minori (così come già vale per il Difensore Civico) al Consiglio Regionale - Assemblea elettiva di rappresentanza, anziché alla Giunta e alla sua struttura amministrativa di competenza.

Come è noto è questo il senso e l'obbiettivo del Progetto di Legge regionale n. 191 (a firma dei Consiglieri componenti l'Ufficio di Presidenza) [Allegato 5], a cui il sottoscritto ha ritenuto opportuno fornire un contributo di ideazione e di motivazione, che si riassume principalmente in tre argomentazioni:

- a) si potranno realizzare attraverso la collaborazione più organica tra l'Ufficio del Difensore Civico e quello del Pubblico Tutore sinergie efficaci ed economicamente convenienti per gli aspetti logistici, professionali e finanziari;
- b) verrà rafforzata e resa più chiara l'identità del Pubblico Tutore come autorità di garanzia ed indipendente, caratteristica che di norma accompagna questo tipo di istituzioni;
- c) il Veneto confermerebbe, con questa ipotesi di organizzazione il suo primato di Regione antesignana, adottando una soluzione razionale e motivata da convenienze funzionali ed economiche.

9. CONCLUSIONI

Più che un bilancio di attività, la presente relazione è una ricognizione di problemi, di opportunità, di prospettive; è un primo censimento delle opinioni e delle opzioni che ho maturato sulle possibili strategie da intraprendere dopo il primo approccio conoscitivo con i problemi, con le organizzazioni istituzionali e con i servizi.

Spero che le considerazioni a cui ho dato corso siano valutate con interesse e condivisione dal Consiglio Regionale e dagli altri referenti istituzionali (le Commissioni Consiliari competenti, l'Assessore alle Politiche sociali), poiché l'attività dell'Ufficio per poter proseguire con successo ha necessità di sostegno, di collaborazione ma soprattutto di motivata condivisione.

Per parte mia sento il dovere di manifestare gratitudine ai Consiglieri Regionali per aver avuto la fiducia di affidarmi un compito di innovazione e di ricostruzione istituzionale in un ambito così pregnante di valori etici e sociali, quale quello della tutela e della valorizzazione dell'infanzia e dell'adolescenza: stando dalla parte dei bambini, considerandoli soggetti attivi, inseriti a pieno titolo nella società, portatori di fondamentali propri bisogni di sviluppo umano ma anche soggetti capaci di migliorare - con la propria vita - quella della comunità in cui vivono; e comunque cittadini protagonisti del loro e del nostro futuro.

Sono convinto che, tanto nel 1988 con l'approvazione della legge istitutiva quanto nella primavera del 2001 con la decisione di riavviare l'attività dell'Ufficio, la Regione abbia fatto una scelta importante per dare valore ai principi statutari di democrazia, di giustizia, di solidarietà e di socialità; spero che essa possa ritenere di aver fatto anche una scelta oculata affidandomi questo compito rifondativo.

Ciò di cui sono certo è che ho cercato e cercherò di corrispondere a questa fiducia con la passione, l'impegno, le conoscenze e le competenze di cui dispongo.

31 dicembre 2001

Il Pubblico Tutore dei Minori Lucio Strumendo